

**Dichiarazione politica comune del 27 ottobre 2011 del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sui documenti esplicativi**

(2011/C 369/03)

Le istituzioni riconoscono che le informazioni che gli Stati membri forniscono alla Commissione per quanto riguarda il recepimento delle direttive nel diritto nazionale «devono essere chiare e precise»<sup>(1)</sup> al fine di facilitare il compito della Commissione di vigilare sull'applicazione del diritto dell'Unione.

In quest'ottica, il Parlamento europeo e il Consiglio accolgono con favore la dichiarazione politica comune degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi del 28 settembre 2011.

Pertanto, qualora la necessità e la proporzionalità della trasmissione di tali documenti sia debitamente motivata conformemente alla dichiarazione politica comune degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi del 28 settembre 2011, le istituzioni convengono di inserire nella direttiva di cui trattasi il seguente considerando:

«Conformemente alla dichiarazione politica comune degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi del 28 settembre 2011, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, ove ciò sia giustificato, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra le componenti della direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.»

Entro il 1° novembre 2013, la Commissione riferirà al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione delle due dichiarazioni politiche comuni sui documenti esplicativi.

Le istituzioni si impegnano ad applicare dal 1° novembre 2011 questi principi alle proposte di direttiva nuove e pendenti, fatta eccezione per quelle su cui il Parlamento europeo e il Consiglio hanno già raggiunto un accordo.

---

<sup>(1)</sup> Cfr. Sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 nella causa C-427/07, punto 107 e giurisprudenza ivi citata.